

**STATUTO**  
**"FONDAZIONE RAVERA CHARITY AND RESEARCH ETS"**

*Articolo 1 -*

*Premesse storiche - Denominazione - Sede - Disciplina*

1. Con lo spirito e il desiderio di coniugare l'esperienza decennale di lavoro in Africa, con un forte impegno nel portare avanti progetti di aiuto e di cooperazione nei paesi in via di sviluppo e con la profonda convinzione che la scienza, la ricerca e la conoscenza siano aspetti fondamentali per la promozione della dignità umana l'11 ottobre 2016 Anna Rosa Varino e Roberto Ravera hanno costituito la Fondazione denominata **"Fondazione Ravera Charity and Research"** Onlus con sede in Sanremo (IM).
2. In data 9 settembre 2025 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione verbalizzata da Notaio, ha provveduto ad adeguare lo Statuto alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n. 117/2017).
3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) la fondazione assumerà la denominazione:  
**"Fondazione Ravera Charity and Research ETS"**
4. La Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Sanremo (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. La Fondazione è retta dalle disposizioni del presente statuto ed è disciplinata dalle norme del Codice civile, dal D. Lgs. n. 117/2017 e relative norme di attuazione e dalla normativa in materia.

*Articolo 2*

*Finalità e Attività*

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
  - 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a) art. 5 D. Lgs. n. 117/2017];
  - 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lett. c) art. 5 D. Lgs. n. 117/2017];

- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) art. 5 D. Lgs. n. 117/2017];
  - 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h) art. 5 D. Lgs. n. 117/2017];
  - 5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [lett. u) art. 5 D. Lgs. n. 117/2017];
2. In particolare e compatibilmente con le attività di cui al comma precedente, la Fondazione intende:
- apportare aiuti umanitari a collettività estere attraverso l'erogazione di contributi ad altri soggetti aventi le medesime finalità;
  - realizzare ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale e del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
  - realizzare formazione, cura e assistenza a minori svantaggiati - in particolare nei Paesi in via di sviluppo - in ragione di condizioni di natura psicologica e psicopatologica.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e delle attività di interesse generale, la Fondazione inoltre intende:
- sviluppare campagne di sensibilizzazione e programmi d'informazione specifici, finalizzati alla promozione della cultura della prevenzione e della cura delle patologie e del disagio psicologico nei minori;
  - istituire borse di studio nonché sovvenzionare o organizzare soggiorni di studio per ricerca ed aggiornamento presso qualificati centri nazionali o internazionali destinati a giovani dottorandi o ricercatori universitari e/o giovani neo-laureati in discipline scientifiche con l'intento di promuovere la conoscenza e la specializzazione tecnica e metodologica nei campi della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale e del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può

aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

5. La Fondazione non può, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

6. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli Enti associati.

7. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- f. assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- g. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Ente, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- h. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i. istituire premi, borse di studio;
- j. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- k. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Articolo 3

##### *Attività diverse*

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### Articolo 4

##### *Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili*

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### Articolo 5

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il Fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
  - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

#### Articolo 6

##### Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Organo di amministrazione
- l'Organo di controllo
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate.

3. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

4. Le cariche sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo e, se nominato, dell'Organo di Revisione.

#### Articolo 7

##### Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio di Amministrazione, è composto da cinque membri nominati in prima istanza dai Costitutori, in sede di atto costitutivo della Fondazione, successivamente per cooptazione dai Consiglieri uscenti.

2. Ai componenti L'Organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 codice civile e i medesimi pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. L'organo di amministrazione governa l'ente, è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, è inviata per iscritto con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, purché motivato.

6. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma da far pervenire al domicilio degli interessati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

#### Articolo 8

##### *Attribuzioni dell'Organo di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ha, tra gli altri, i seguenti specifici compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- definisce le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- realizza il programma di lavoro;
- vigila e controlla l'esecuzione delle deliberazioni e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
  - deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri;
  - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
3. Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno la metà dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Articolo 9

##### *Il Presidente e il Vicepresidente*

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Articolo 10

##### *Organo di controllo*

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico al cui componente si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la revisione legale dei conti.

3. Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, questi deve essere nominato tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### *Articolo 11*

##### *Organo di Revisione legale dei conti*

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
2. In caso di nomina, è formato da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### *Articolo 12*

##### *Bilancio d'esercizio*

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
5. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota

integrativa al bilancio.

#### *Articolo 13*

##### *Bilancio sociale*

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### *Articolo 14*

##### *Libri sociali obbligatori*

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

#### *Articolo 15*

##### *Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento*

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo amministrativo ai sensi e per gli effetti della disciplina complessiva di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

#### *Articolo 16*

##### *Statuto e Disposizioni finali*

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: Roberto Ravera

FRANCO AMADEO Notaio.

